



## *Schema di decreto legislativo recante “Codice dei Contratti Pubblici”*

### **1. Sintesi**

Lo schema del decreto legislativo inerente il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, attuativo della legge delega 78/2022, è stato oggetto di revisioni molto importanti da parte del nuovo Governo.

Il decreto dovrà entrare in vigore **entro il 31 marzo 2023**, come da PNRR di cui costituisce una delle riforme rappresentate in sede Europea ed è stato trasmesso sia alla Camera dei Deputati che al Senato (AG n. 19) per acquisire i previsti pareri.

Invece, la Conferenza Unificata si è espressa il **26 gennaio u.s.**

Lo schema di decreto legislativo ha un corpo normativo composto da 229 articoli (a fronte dei 220 del Codice degli Appalti del 2016) e 36 allegati tecnici aventi natura regolamentare (nel d.lgs. 50/16 sono 25).

I **principali punti di positività del nuovo codice** riguardano la messa “a regime” di alcune discipline attualmente utilizzate come deroga al d.lgs 50/16: i) procedure per gli affidamenti sottosoglia del dl 76/2022 e dl 77/2021; ii) appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica; iii) valorizzazione dell'appalto cd congiunto che consente un accordo tra stazioni appaltanti ex articolo 15 della legge 241/1990 per l'affidamento di un lavoro, servizio o acquisto di fornitura.

**Importante segnalare anche l'innalzamento della soglia oltre la quale è obbligatoria l'aggregazione e la qualificazione per l'affidamento dei lavori portata a 500mila euro (in luogo dei 150mila prevista nei testi preliminari).**

I **principali punti di criticità** riguardano, invece, la **mancata soluzione di alcune problematiche**, fra cui:

- **semplificazione della fase di programmazione delle opere, servizi e forniture** la cui disciplina rimane sostanzialmente inalterata rispetto a quella vigente con la conseguenza di dover, a volte, reiterare l'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche anche solo ed esclusivamente per modifiche progettuali di dettaglio non incisive ovvero, altre volte addirittura di non poter procedere in assenza del DUP approvato
- **necessità di chiarire le norme applicabili ai settori esclusi dall'ambito oggettivo di Codice dei Contratti e di quelle non applicabili.** Il generico rinvio ai principi

indicati nello schema del decreto ricalcando il solco del Codice vigente porterebbe nuovamente all'estensione della normativa codicistica ben oltre il perimetro disegnato dalle direttive europee, dando luogo così ad un appesantimento regolatorio e ad un significativo contenzioso

- **chiarimento e semplificazione delle cause di esclusione** che sembrano porre in capo alle stazioni appaltanti l'onere burocratico di procedere ad un vero e proprio "processo indiziario"
- **previsione di riconoscimento della possibilità di individuare il Rup tra i dipendenti in servizio e non solo tra quelli di ruolo**, al fine di evitare che diverse interpretazioni diano luogo a contenziosi
- **Chiarimento sulle opere a scomputo** prevedendo, come finora, la realizzazione da parte del privato, in deroga al sistema della qualificazione
- **necessità di semplificazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti;**
- **mancata possibilità di procedere autonomamente nel caso di assenza di stazioni uniche appaltanti e/o centrali uniche di committenza qualificate, senza un inutile e pericoloso, ai fini della realizzazione di opere pubbliche urgenti aggravio del procedimento previsto nel testo. .**

La **qualificazione** rappresenta proprio lo scoglio da superare per programmare e portare a compimento le opere pubbliche. **Come ANCI si concorda sulla necessaria "professionalizzazione" delle stazioni appaltanti come richiesto dall'UE, ma sono necessario alcune modifiche.**

Infatti, gli articoli 62 e 63 dello schema di decreto legislativo, **sulla qualificazione delle Stazioni appaltanti e delle Centrali di Committenza**, riprendono le recenti linee guida ANAC sulla qualificazione prevedendo che tutti i comuni **sia Capoluogo che piccoli, debbano qualificarsi per progettare, affidare ed eseguire appalti sopra la soglia di 140mila euro per servizi e forniture e, come detto, 500mila per i lavori.**

## ***2. Posizione dell'ANCI in CU***

In merito a quanto su riportato, in sede di **Conferenza Unificata** l'ANCI ha condizionato il proprio parere favorevole all'accoglimento di una serie di proposte emendative su cui il Governo, peraltro, si è espresso in modo positivo sui principi, non fornendo tuttavia una riformulazione del provvedimento.

**Le proposte emendative fondamentali** per l'ANCI, al cui accoglimento è stato condizionato il parere favorevole sono le seguenti:

- 1) Prevedere la qualificazione "di diritto" ovvero "di diritto con riserva" anche dei Comuni Capoluogo, AL PARI DELLE Province e delle Città Metropolitane, unica possibilità per

non far fallire il sistema degli investimenti nella fase di prima applicazione del nuovo sistema di qualificazione;

- 2) Previsione che la programmazione triennale delle opere non sia contestualmente accompagnata da un piano di formazione specialistica del personale (da approvare quindi in fase successiva)
- 3) Prevedere che in caso di assenza di stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza qualificate, i Comuni non qualificati possano procedere agli affidamenti di lavori, servizi e forniture autonomamente, senza attendere circa 45 giorni;
- 4) Chiarire espressamente, in relazione alla realizzazione di opere a scomputo che il privato può intervenire operando esso stesso da SA, con esclusione in deroga, dal sistema di qualificazione;
- 5) Semplificare la procedura di attivazione del Partenariato sociale.